

(Trasmissione a mezzo PEC)

Ancona, lì

Spettabili

Federazione Ordini Ingegneri Marche federazioneingegneri.marche@ingpec.eu

Ordine degli Ingg. - Ancona ordine.ancona@ingpec.eu

Ordine degli Ingg. - Ascoli Piceno ordine.ascolipiceno@ingpec.eu

Ordine degli Ingg. - Fermo ordine.fermo@ingpec.eu

Ordine degli Ingg. - Macerata ordine.macerata@ingpec.eu

Ordine degli Ingg. - Pesaro-Urbino ordine.pesaro@ingpec.eu

Ordine degli Archh. – Ancona oappc.ancona@archiworldpec.it

Ordine degli Archh. - Ascoli Piceno oappc.ascolipiceno@archiworldpec.it

Ordine degli Archh. - Fermo oappc.fermo@archiworldpec.it

Ordine degli Archh. – Macerata oappc.macerata@archiworldpec.it

Ordine degli Archh. - Pesaro-Urbino oappc.pesaro-urbino@archiworldpec.it

Collegio dei Geometri - Ancona collegio.ancona@geopec.it

Collegio dei Geometri - Ascoli Piceno collegio.ascolipiceno@geopec.it

Collegio dei Geometri - Fermo collegio.fermo@geopec.it

Collegio dei Geometri – Macerata collegio.macerata@geopec.it

Collegio dei Geometri - Pesaro-Urbino

collegio.pesaro@geopec.it

Università Politecnica delle Marche protocollo@pec.univpm.it

Università di Camerino protocollo@pec.unicam.it

Università di Urbino Carlo Bo amministrazione@uniurb.legalmail.it

Ordine dei Periti Industriali delle province di Ancona e Macerata ordinedianconaemacerata@pec.cnpi.it

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Pesaro e Urbino ordinedipesarourbino@pec.cnpi.it

Ordine dei Periti Industriali e Laureati delle province di Ascoli Piceno e Fermo collegiodiascolipicenoefermo@pec.cnpi.it

Ordine dei Geologi delle Marche geologimarche@epap.sicurezzapostale.it

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino ordinefarmacistipu@pec.fofi.it

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ancona ordinefarmacistian@pec.fofi.it


Ordine dei Farmacisti della Provincia di Macerata ordinefarmacistime@pec.fofi.it

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ascoli Piceno e Fermo ordinefarmacistiap@pec.fofi.it

Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici delle Marche ordine.marche@pec.chimici.org

Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi protocollo@cert.fnob.it

A.IN.COM. S.r.l. formazione@aincom.it



Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa arisformazione@legalmail.it

Associazione Assform segreteria@pec.assform.it

Doceo Group S.r.l. doceo@pec.doceogroup.com

E-TRAIN S.r.l. etrain@pec.it

Poliarte S.r.l. poliarte@pcert.it

Serpilli S.r.l. serpilli@pec.it

Son Training Srls sontraining@pec.it

e p.c. All'Assessore all'Ambiente

Al Direttore del Dipartimento Infrastrutture, territorio e protezione civile

Al Direttore della Direzione Ambiente e risorse idriche

Oggetto: D.Lgs. 42/2017; L. 18/2024 - Aggiornamento professionale per Tecnici Competenti in Acustica.

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

Gentili Signori,

in riferimento all'oggetto si comunica che, con legge 23/02/2024 n. 18, conversione del D.L. 215/2024 c.d. "Milleproroghe", pubblicata sulla GU n. 49 del 28/02/2024, all'articolo 12, comma 6-*octies*, relativamente alla professione di Tecnico Competente in Acustica, di cui al D. Lgs n. 42/2017, è stato approvato il seguente emendamento:

"All'allegato 1, punto 2, primo periodo, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, in materia di aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica, le parole: «5 anni» sono sostituite dalle seguenti: «8 anni»."

Pertanto il primo capoverso dell'Allegato 1, punto 2 "aggiornamento professionale" del d.lgs. 42/2017 diventa:

REGIONE MARCHE

GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Infrastrutture, territorio e protezione civile

Direzione Ambiente e risorse idriche

Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali

"Ai fini dell'aggiornamento professionale, gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 21 devono partecipare,

nell'arco di 8 anni dalla data di pubblicazione nell'elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di

aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni."

In altre parole, per potere esercitare la professione di TCA, il tecnico, a partire dal giorno in cui viene

inserito nell'Elenco Nazionale dei TEcnici Competenti in Acustica (ENTECA) dalla Regione di residenza, deve,

nell'arco degli otto anni successivi, partecipare a corsi di aggiornamento per almeno 30 ore distribuite in almeno

3 anni. Tale obbligo permane per ogni quinquennio successivo.

A titolo di esempio, tutti coloro che sono stati iscritti in ENTECA il 10/12/2018 hanno tempo per il

primo aggiornamento professionale fino al 10/12/2026. Poi dovranno aggiornarsi entro il 10/12/2031 e così via

ogni cinque anni.

Si evidenzia che, sia nel primo ciclo di 8 anni che nei successivi quinquenni (ogni 5 anni), gli

aggiornamenti, di almeno 30 ore, debbano essere distribuiti su almeno tre anni e che quindi non è possibile

svolgere le ore di formazione esclusivamente in uno o due anni.

Si rappresenta inoltre che per quanto riguarda i TCA ad oggi in regola con l'obbligo di

aggiornamento, saranno considerati utili, per il mantenimento dell'iscrizione in ENTECA nei successivi

quinquenni, solo i corsi frequentati dopo che siano trascorsi gli otto anni dalla prima iscrizione.

Si ricorda infine che l'aggiornamento professionale nella modalità e nei termini sopra indicati è

obbligatorio e che, in caso di mancata osservanza la regione di residenza dispone la sospensione temporanea del

tecnico dall'elenco per sei mesi, allo scadere dei quali, qualora il tecnico non abbia dato prova dell'avvenuta

ottemperanza agli obblighi di aggiornamento professionale, dispone la cancellazione del tecnico dall'elenco.

Pertanto, tutti i Soggetti in indirizzo, sono pregati di dare ampia diffusione alla proroga di cui sopra,

attivandosi, ciascuno, secondo i rispettivi strumenti di comunicazione (siti internet) al fine di darne opportuna

conoscenza a tutti i T.C.A. interessati al mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco nazionale (ENTECA).

Si ringrazia per la collaborazione.

Cordiali Saluti

Il Dirigente

(Roberto Ciccioli)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 il quale sostituisce il

documento cartaceo e la firma autografa

TL/wa

400.80.30/2018/VAA/183